



COMUNE DI FALCONARA ALBANESE (Provincia di Cosenza)

Via Matteotti, 26 – 87030 Falconara Albanese (CS) - Telefono 0982 82018 – Fax 0982 82289
Codice Fiscale e Partita IVA 86001230787 – Codice Istat 078052 – Codice Catastale D473
Mail certificata comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it

PROT. N. 6326 DEL 21/10/2020

ORDINANZA SINDACALE

NR. 17 DEL 21/10/2020

OGGETTO:	TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
-----------------	---

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la puntuale applicazione delle misure volte al contenimento del virus ivi comprese disposizioni relative agli orari di chiusura al pubblico dei pubblici esercizi e di tutte le attività commerciali ed economiche al fine di prevenire l'assembramento di persone e quindi il moltiplicarsi dei rischi di diffusione dei contagi;

RITENUTO che la descritta situazione, stante anche la recente evoluzione della diffusione dell'epidemia sul territorio comunale e dei comuni limitrofi, impone di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore e quindi inasprire le misure già adottate a livello nazionale;

VISTI:

↳ l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

↳ l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata

ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Falconara Albanese e dell'attuale andamento epidemiologico anche dei comuni limitrofi;

ORDINA

1. CHE su tutto il territorio comunale si applicano le misure di prevenzione e gestione dell'emergenza COVID per come già stabilite con DPCM 13.10.2020 integrato con DPCM 18.10.2020 con le seguenti ulteriori restrizioni dettate da ragioni dalla migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Falconara Albanese e dell'attuale andamento epidemiologico:

- **TUTTI I SOGGETTI NON RESIDENTI** che dalla data della presente ordinanza si trovano fuori Regione ed hanno intenzione di recarsi a Falconara Albanese hanno l'obbligo di comunicare l'evento **almeno 48 ore prima della partenza per Falconara Albanese** attraverso l'invio di comunicazione a mezzo pec: comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it.
- **TUTTI I SOGGETTI NON RESIDENTI** ma dimoranti e/o con domicilio sul territorio ivi compresi titolari di attività commerciali, produttive, ecc. che dalla data della presente ordinanza si trovano sul territorio comunale di Falconara Albanese e che si recano fuori Regione per poi fare rientro a Falconara Albanese hanno l'obbligo di comunicare l'evento **almeno 48 ore prima della partenza da Falconara Albanese** attraverso l'invio di comunicazione a mezzo pec: comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it.
- **TUTTI I SOGGETTI residenti** che dalla data della presente ordinanza si trovano sul territorio comunale di Falconara Albanese e che si recano fuori Regione per motivazioni diverse da quelle lavorative e per motivi di salute per poi fare rientro a Falconara Albanese hanno l'obbligo di comunicare l'evento **almeno 48 ore prima della partenza da Falconara Albanese** attraverso l'invio di comunicazione a mezzo pec: comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it
- **TUTTE LE ATTIVITA'** riconducibili alle **SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, LOTTERIE E SIMILARI, RICEVITORIE E SIMILARI** dovranno stabilire e comunicare attraverso invio di comunicazione a mezzo pec: comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it i loro orari di apertura e chiusura all'interno del seguente intervallo temporale:
 - ☞ **dalle ore 09.00 alle ore 21.00**
- **TUTTI I CORNER ALL'INTERNO DI ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ** riconducibili alle **SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, LOTTERIE E SIMILARI, RICEVITORIE E SIMILARI** dovranno comunicare attraverso invio di pec: comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it i loro orari di apertura e chiusura all'interno del seguente intervallo temporale:
 - ☞ **dalle ore 09.00 alle ore 21.00**
- **TUTTE LE RIMANENTI ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE, COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, ECC.** dovranno stabilire e comunicare tramite invio di comunicazione a mezzo pec: comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it i loro orari di apertura e chiusura all'interno del seguente intervallo temporale:
 - ☞ **dalle ore 05.00 alle ore 24.00**
- **TUTTI I DISTRUBUTORI AUTOMATICI ACCESSIBILI AL PUBBLICO OVUNQUE ESSI SIANO INSTALLATI** fatta eccezione di quelli legati a prodotti dei MONOPOLI DI STATO, per il

RIFORNIMENTO DI CARBURANTE e per i TRASPORTI nonché di PRODOTTI FARMACEUTICI e o PRESIDI MEDICI IN GENERE potranno rimanere funzionanti, previa comunicazione tramite invio di comunicazione a mezzo pec: comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it all'interno del seguente intervallo temporale:

↺ dalle ore 05.00 alle ore 24.00.

↺

- **TUTTE LE ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE, COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, ECC. che svolgono la propria attività anche in forma di asporto/consegna a domicilio nel pieno rispetto della vigente normativa di settore** dovranno stabilire e comunicare attraverso l'invio di comunicazione a mezzo pec: comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it i loro orari di offerta del servizio all'interno del seguente intervallo temporale:

↺ dalle ore 05.00 alle ore 24.00

- **TUTTE LE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) SARANNO CONSENTITE DALLE ORE 05:00 E FINO ALLE ORE 24:00 CON CONSUMO AL TAVOLO E CON UN MASSIMO DI 6 PERSONE PER TAVOLO.**
- IN ASSENZA DI CONSUMO AL TAVOLO SARA' POSSIBILE MANTENERE IL SERVIZIO FINO ALLE ORE 18:00
 - RESTA CONSENTITA LA RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE

IL RISPETTO DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA SARANNO VERIFICATI DALLA FORZA PUBBLICA A CIO' DELEGATA È L'ELEMENTO DI VERIFICA PRINCIPALE DEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO SARA' RAPPRESENTATO DALLA "CHIUSURA A CHIAVE" DEGLI ACCESSI AI LOCALI INTERESSATI E PER QUANTO RIGUARDA I DISTRIBUTORI AUTOMATICI L'ELEMENTO DI VERIFICA SARA' RAPPRESENTATO DALLA "DISALIMENTAZIONE ELETTRICA" DEGLI STESSI.

2. CHE su tutto il territorio comunale sono vietate le sagre e le fiere di comunità.

3. CHE su tutto il territorio comunale è stabilito il divieto di consumazione di alcolici in tutti i luoghi pubblici di competenza comunale;

4. CHE dalle 21.00 alle 06.00 all'interno di dehors di ristoranti, pizzerie e paninoteche è fatto divieto somministrare superalcolici. Restano esclusi dal divieto oggetto del presente punto i locali di dette attività originariamente compresi nella licenza commerciale e/o equivalente;

5. CHE dalle 21.00 alle 06.00 all'interno di dehors dei bar è fatto divieto somministrare alcolici e superalcolici. Restano esclusi dal divieto oggetto del presente punto i locali di dette attività originariamente compresi nella licenza commerciale e/o equivalente;

6. CHE tutte le attività economiche, produttive e commerciali possano procedere anche alla chiusura settimanale domenicale;

7. A TUTTE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE, COMMERCIALI E RICREATIVE NONCHE' GLI UFFICI PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO E' FATTO OBBLIGO DI:

- esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo secondo le regole dettate dai protocolli anticovid vigenti;
- effettuare la rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l'accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C°, prevedendo oltre alla prevista sanzione pecuniaria in atti sovracomunali anche la sanzione della

sospensione dell'attività da 1 a 5 giorni. Restano esclusi dall'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività i soli uffici pubblici delle pubbliche amministrazioni;

8. CHE tutti i titolari/legali rappresentanti delle ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE nonché DEGLI UFFICI PUBBLICI ed APERTI AL PUBBLICO sono responsabili all'interno dei locali di propria competenza dell'osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa di settore ivi comprese le disposizioni comunali e regionali anche in riferimento ai clienti/utenti prevedendo per gli stessi, oltre all'applicazione delle sanzioni già previste, anche la sanzione della sospensione dell'attività da 1 a 5 giorni. **RESTANO ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ I SOLI UFFICI PUBBLICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;**

9. AGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E AGLI ALTRI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line del Comune di Falconara Albanese, nel sito istituzionale e l'invio di copia, per quanto di competenza:

all'Ufficio di Polizia Municipale – sede per l'emissione dei successivi conseguenti atti

- ↳ alla Locale Stazione dei Carabinieri SAN LUCIDO tcs25193@pec.carabinieri.it
- ↳ Alla Prefettura di Cosenza protocollo.prefcs@pec.interno.it
- ↳ Al Presidente della Regione Calabria dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Falconara Albanese e sul sito web istituzionale.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

IL SINDACO
F.to Ercole Conti